# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 18 marzo — Numero 65

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, o dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

# PARTE I - Leggi e Decreti



## AVVISO DI SPEDIZIONE del 1° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1920

Si rende noto a tutti gli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, che si è ora ultimata la spedizione del 1° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno dell'anno 1920.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito del volume suddetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti - via Giulia, n. 52 - entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più ammessi, e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1921, n. 220, che autorizza il governatore della Somalia italiana a conchiudere una permuta di terreno nella regione stessa con la Società romana di colonizzazione nella Somalia italiana.

*Il numero 220 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia;

Visto il R. decreto 8 giugno 1911, n. 820, che stabilisce il regime delle concessioni agricole nella Somalia italiana;

Visti i Regi decreti 26 ottobre 1908, n. 574, e 3 giugno 1909, n. 197;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 1918 presentata dalla Società romana di colonizzazione nella Somalia italiana e gli obblighi da essa assunti verso il Governo della colonia con atto stipulato a Margherita il 23 gennaio 1920;

Considerato che la Società romana di colonizzazione, per quanto abbia compiuto con tenacia e con perizia sforzi lodevoli per valorizzare al massimo la parte di terreno che si prestava a coltura in concessione a Margherita, non potè raggiungere i risultati attesi per la difficoltà di irrigazione dei terreni stessi, mentre essa prevede di conseguire utile frutto per l'economia della colonia della messa in coltura di terreni di libera disponibilità posti nella zona di Fungalanga;

Ritenuta la convenienza di promuovere la pronta messa in coltura in Somalia di sempre maggiori estensioni di terre adatte alla produzione di materie prime delle quali vi è urgente e grande bisogno nel Regno;

Udito il governatore della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore della Somalia italiana è autorizzato a dare in concessione alla Società romana di colonizzazione nella Somalia italiana ettari duemila trecento di terreni di libera disponibilità siti nella zona di Fungalanga in permuta di altrettanti ettari da retrocedersi al Governo della colonia di terreni facenti parte della maggiore estensione alla predetta Società concessa nella zona di Margherita.

Art. 2.

La permuta avverrà alle condizioni che saranno stabilite dal governatore, in base agli obblighi assunti dalla Società con atto stipulato a Margherita in Somalia il 23 gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Rossi.

Visto, Il guardasigilli: Fera.

---

REGIO DECRETO 24 febbraio 1921, n. 230, che modifica gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento giudiziario della colonia Eritrea approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, circa le funzioni di notaio e di conservatore delle ipoteche nella Colonia stessa.

*Il numero 230 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1905, n. 205;

Visti il R decreto 2 luglio 1908, n 325, sull'ordinamento giudiziario della colonia Eritrea, e il R decreto 21 maggio 1914, n. 714, col quale vengono modificati gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento suddetto e l'art. 215 del relativo regolamento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il governatore della colonia Eritrea;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento giudiziario della colonia Eritrea sono modificati come segue:

Art. 99. — Le funzioni di notaio della colonia Eritrea sono esercitate o da persona, nominata con decreto governatoriale, la quale abbia i requisiti per essere notaio nel Regno, a' sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull ordinamento del notaio e

Ove il titolare sia assente o impedito, è quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, può essere chiamato a sostituirlo il funzionario anziano di cancelliere, oppure, previa autorizzazione del giudice della Colonia, e in via affatto temporanea, altro funzionario coloniale.

Il cancelliere, od il funzionario anziano di cancelleria, che disimpegni l'ufficio di notaio, non presta cauzione; e versa per intero nelle Casse della colonia i diritti notarili, secondo le norme vigenti in Eritrea. I diritti di copia, fino alla somma di L. 14,000 annue, sono ripartiti, ne le proporzioni stabilite con decreto governatoriale, tra lui e gli altri funzionari di cancelleria e segreteria i quali hanno l'obbligo di coadiuvarlo nei servizi d'ordine dell'ufficio, e di eseguire le copie degli atti.

I diritti di copia, riscossi oltre la somma di cui al precedente capoverso, sono devoluti all'Amministrazione della Colonia.

Art. 101. — Le funzioni di conservatore delle ipoteche sono esercitate da un funzionario, scelto dal governatore fra quelli che prestano servizio in Eritrea, udito il giudice della Colonia.

Esse non potranno mai essere attribuite alla medesima persona che, ai termini del precedente art. 99, eserciti quelle di notaio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Rossi.

Visto, *Il guardasigilli:* Fera.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1962. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Roccasparvera (Cuneo) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L 1681 8) col R decreto 17 gennaio 1915, n 277, è elevato a L. 1888 85 dal 1° ottobre 1919.

N. 1963. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro il contributo scolastico che il comune di Cartignano (Cuneo) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 già fissato in L. 1506,16 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 277, è elevato a L. 2036 16 dal 1° luglio 1920.